



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARGELLI

Seduta del 26/10/2021

FATTO

Il cliente, intestatario di n.5 BFP della serie Q/P, emessi nel 1987, tutti incassati a scadenza, espone che, per i primi vent'anni, è apposto sul retro dei titoli un timbro scarsamente leggibile, mentre per il periodo dal 21° al 30° anno non è riportata alcuna indicazione diversa dalla stampigliatura originaria. Chiede, quindi, che siano riconosciuti i rendimenti originariamente previsti, pur non muovendo alcuna contestazione fiscale.

L'intermediario eccepisce la correttezza del calcolo dei rendimenti, in applicazione del D.M. 13/6/1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno; eccepisce altresì che il citato decreto non prevede l'apposizione di un timbro relativo ai rendimenti previsti dal 21° al 30° anno e che, comunque, i timbri apposti confermano l'appartenenza dei titoli alla serie Q/P; ribadisce, pertanto, che il tasso di interesse applicabile fosse quello previsto per la serie Q/P, e non già quello della serie P, anche con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno; richiama, a favore, una copiosa giurisprudenza di merito e precisa che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del menzionato decreto ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il cliente chiede l'applicazione dei rendimenti originaria sia per il primo ventennio sia per gli ultimi dieci anni, oltre al rimborso di 50 euro spesi per ottenere copia fronte/retro dei titoli già incassati per un totale di euro 17804,22.

L'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso; nel merito, ne chiede il rigetto.

DIRITTO

Il Collegio affronta preliminarmente l'eccezione di incompetenza temporale dell'ABF sollevata dall'intermediario sulla base dell'assunto per cui i titoli sono stati sottoscritti nel 1987 e la controversia attiene ai rendimenti stabiliti all'atto di sottoscrizione dei contratti e, quindi, a vizio genetico di quest'ultimi. L'Intermediario eccepisce altresì l'incompetenza per materia dell'ABF, sulla base della considerazione per cui i BFP sarebbero prodotti finanziari emessi dalla CDP, disciplinati da norme di carattere speciale, ai quali non si applicherebbero pertanto le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB.

Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente sono infondate e non meritano accoglimento.

Quanto alla prima si deve osservare che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009». È vero che il BPF di cui si tratta è stato emesso in data ben anteriore, ma il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, debba farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009.

Quanto alla seconda eccezione, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F. (ad es., v. decisioni A.B.F., Collegio di Roma, n. 1572 del 2013, n. 226 del 2013 e n. 1846 del 2011; decisioni A.B.F., Collegio di Milano, n. 38 del 2012 e n. 315 del 2011). A tale proposito, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, il convenuto rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie preveduti dall'art. 128-bis TUB. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (sez. I, § 3, e sez. II), hanno specificamente ribadito che il convenuto rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla suddetta delibera del C.I.C.R. La raccolta di fondi effettuata dall'intermediario convenuto per conto della Cassa Depositi e Prestiti, infatti, è espressamente qualificata come «risparmio» dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144. Ai suddetti dati normativi consegue che la raccolta del risparmio mediante i buoni in questione è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura.

Nel merito, la domanda verte sull'applicazione dei rendimenti originariamente previsti sia per i primi venti anni, sia per gli ultimi 10, con riguardo a 5 titoli della serie Q/P, tutti incassati.

Il Collegio, presa visione dei titoli, constata che effettivamente appartengono alla serie Q/P e che, con riferimento ai primi 20 anni, recano un timbro modificativo dei rendimenti



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

indicati nella tabella originaria. Esaminate le copie dei titoli, il Collegio perviene alla conclusione che il timbro sia leggibile e che siano riconoscibili i rendimenti modificativi stampigliati. Pertanto, la domanda del ricorrente, per quanto riguarda i primi 20 anni, non è meritevole di accoglimento.

Con riguardo agli ultimi 10 anni, invece, nessun timbro modificativo è apposto sul retro dei titoli.

Nell'affrontare la questione sottesa alla domanda del ricorrente, il Collegio non può che richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza ABF, la quale, nei molti casi analoghi, si è orientata in senso univoco. In particolare, l'indirizzo è stato segnato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/20 – alla quale si fa ampio richiamo – che ha statuito l'applicabilità di quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente, per il caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno.

Sulla base di questo indirizzo, il Collegio reputa la domanda meritevole di accoglimento per quanto riguarda il periodo dal 21° al 30° anno.

Nondimeno, nella quantificazione dell'ammontare dovuto alla ricorrente, occorre tenere conto di quanto precisato dalla decisione n.6142/20 del Collegio di Coordinamento, secondo cui "la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali. Dispone inoltre che l'intermediario rimborsi alla parte ricorrente la somma di € 50,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA